

Decreto di rigetto n. cronol. 17/2024 del 04/06/2024

RG n. 183/2024

Repert. n. 1046/2024 del 05/06/2024

N. R.G. 183/2024



CORTE D'APPELLO di FIRENZE

SEZIONE SECONDA - IMPRESE

La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:

dott. Anna Primavera

Presidente

dott. Luigi Nannipieri

Consigliere Relatore

dott. Nicola Mario Condemi

Consigliere

all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. r.g. **183/2024** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ANTICHI GIOVANNI NICCOLO'

RICORRENTE

contro

AGENZIA ENTRATE (C.F. ██████████), **AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GROSSETO** (C.F. ██████████), rappresentato e difeso dalla **AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE** INPS, INAIL, REGIONE TOSCANA, PROVINCIA GROSSETO, BANCA INTESA

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO presso la Corte di Appello di Firenze ██████████ quale **GESTORE DELLA CRISI** presso OCC CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO, rappresentato e difeso dall'Avv. FIACCHI ALESSIO

INTERVENUTI

ha emesso il seguente

DECRETO
(art. 50 CCII)

PREMESSO:

- che ██████████ presentava ricorso per concordato minore in continuità ai sensi dell'articolo 74 comma 1 C.C.I. presso il Tribunale di Grosseto; il Tribunale con decreto del 15.9.2023 dichiarava aperta la procedura;



- che l'OCC comunicava la mancata adesione dei creditori rappresentanti il 98,78% del totale e, in particolare, di Agenzia delle Entrate, creditrice di oltre 570.000,00 euro, corrispondente a circa il 93% dei debiti complessivi;

- che l'Agenzia delle Entrate motivava la mancata adesione evidenziando che: a) la domanda di concordato minore era inammissibile, posto che l'impresa, in base ai bilanci depositati, superava le soglie di cui all'art. 2 CCII (*"come si evince dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio (allegati 4, 5 e 6) nonché dalle ultime 3 dichiarazioni presentate dalla società (allegati 7, 8 e 9), documenti che si allegano alla presente, l'attivo patrimoniale e i ricavi sono di gran lunga superiori ai limiti normativi. Come facilmente riscontrabile, parimenti ben oltre i limiti normativi sono i debiti della società. Da tali semplici considerazioni emerge con chiarezza che la [REDACTED] non poteva avere accesso alla presente procedura"*); b) in ogni caso, in merito all'alternativa liquidatoria, era indicato un patrimonio di solo € 47.000,00, ma *"nel bilancio al 31/12/2022 viene indicato un ammontare di crediti pari ad € 789.794,00, dei quali € 504.148,00 sono stati considerati esigibili entro l'anno successivo ed € 285.646,00 oltre l'esercizio successivo. Di tali crediti non vi è traccia nella quantificazione dell'attivo della società e in ipotesi liquidatoria potrebbero essere destinati al soddisfacimento dei creditori"*;

- che la società [REDACTED] richiedeva comunque procedersi all'omologa del concordato minore, facendo applicazione del cosiddetto "cram down" fiscale ex art. 80, comma 3, secondo periodo CCII (*"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*);

- che il Tribunale di Grosseto con decreto del 16 marzo 2024 rigettava la domanda, evidenziando: *"nella specie manca l'effettiva volontà di conseguire la regolazione e il superamento dello stato di crisi da parte dell'imprenditore mediante il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, non potendosi infatti imporre all'amministrazione finanziaria un accordo cui ha aderito una percentuale nulla o irrisoria del ceto creditorio, come nella specie. Ed inoltre, ai fini della legittima applicazione del cram down, quanto alla*



legittima convenienza della proposta per l'amministrazione finanziaria dissenziente, bisogna anche tenere conto della possibilità di azione recuperatorie e/o risarcitorie praticabili nell'ambito di una diversa procedura liquidatoria. Nella specie, non solo ha aderito all'accordo solo una percentuale del tutto irrisoria rappresentante l'1% del ceto creditorio, ma l'amministrazione finanziaria ha evidenziato la presenza di una rilevante posta di attivo in bilancio, di oltre 700.000,00, euro, costituita da crediti verso soci, della quale né la ricorrente né l'O.C.C. hanno fatto alcun cenno nella descrizione delle componenti dell'attivo della società in sede di ricorso introduttivo, essendosi poi del tutto sbrigativamente limitati a liquidare tale posta di attivo come non esigibile solo in sede di relazione e osservazione finali, in parte, in base ad una non meglio precisata previsione di totale svalutazione nel bilancio 2023 e, in altra parte, in base alla compensazione totale tra l'ingente credito verso il socio con il controcredito da quest'ultimo vantato per effetto dell'accollo del mutuo della società. Sul punto è appena il caso di evidenziare, oltre alla estrema genericità con cui viene appostato in bilancio questo ingente credito, sulla cui natura non si trova infatti alcuna specifica indicazione (se per versamenti ancora da effettuare o a che diverso titolo), che il socio si è limitato ad una mera promessa unilaterale di pagamento cui non ha aderito (né tantomeno con effetto liberatorio) la banca mutuante (cfr. doc. n. 17 definito "impegno di accollo"), mancando perciò ab origine i presupposti per operare la compensazione. A ciò deve aggiungersi l'assoluta genericità del business plan cui dovrebbe essere affidata la valutazione, da parte del Tribunale, dei contenuti e delle caratteristiche del progetto che dovrebbe garantire la continuità dell'impresa, trovandoci invece nella specie al cospetto di un mero prospetto contabile di provenienza unilaterale del debitore ove vengono riportati meri dati numerici relativi alle previsioni dei flussi finanziari (cash flow prospettivo) per il decennio di riferimento, che non consentono al Tribunale di effettuare in concreto alcun giudizio di attendibilità, vieppiù in considerazione dell'arco temporale oggettivamente lungo di previsione di durata del piano”;

- che ha proposto reclamo ex artt. 80, comma 7 e 50 CCII la società [REDACTED], formulando i seguenti motivi: “errata valutazione dei crediti a bilancio al fine di affermare la convenienza dell'alternativa liquidatoria nell'ambito del giudizio ex art. 80, co. 3, c.c.i.”; “violazione dell'art. 80, co. 1, c.c.i. per aver ritenuto assolutamente generico il piano proposto dalla [REDACTED] in termini di fattibilità, nonostante fosse stato depositato il contratto pluriennale di fornitura con la [REDACTED]”;



- che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati ai creditori e si è costituita l'Agenzia delle Entrate, ribadendo l'inammissibilità della domanda di concordato minore non essendo la reclamante "impresa minore" e, comunque, la inammissibilità del cram-down fiscale;

- che è intervenuto il professionista incaricato dall'OCC, aderendo alla posizione del reclamante;

RILEVATO:

- che il reclamo ex art. 50 CCII ha carattere pienamente devolutivo, come si desume dalla natura camerale del procedimento, dalla circostanza che, a differenza dell'art. 51 CCII, non è neppure richiesta la "*esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione*" (vedi con riferimento al previgente, analogo reclamo ex art. 22 LF, Cass sez. I, 04/10/2022, n.28789: "*non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della res iudicanda*"; Cass 03/11/2021, n.31531);

- che la natura pienamente devolutiva del reclamo ex art. 50 CCII (proponibile non solo avverso il diniego di apertura della liquidazione giudiziale o controllata ma anche contro il diniego di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 comma 12 ovvero, come nella fattispecie, diniego di omologa del concordato minore ex art. 80 comma 7) è imposta anche dalla circostanza che la Corte, nel sistema delineato dal CCII, in ipotesi di accoglimento, è eventualmente chiamata ad emettere una pronuncia sostitutiva di quella di primo grado, con necessaria verifica dei presupposti per l'apertura della procedura oggetto del decreto di primo grado (liquidazione, omologa);

- che quindi questa Corte è investita dal completo riesame di tutte le possibili questioni rilevanti ai fini dell'omologazione, senza che l'ambito della sua cognizione sia in alcun modo limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante, con possibilità di confermare il rigetto dell'omologa anche per motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati dal Tribunale, previo rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. in ipotesi di questioni rilevate d'ufficio;

- che, contrariamente a quanto dedotto da parte reclamante, il riesame dei presupposti di ammissibilità del concordato minore non è in alcun modo precluso a seguito dell'emanazione, senza contraddittorio, dell'iniziale decreto ex art. 78 comma primo CCII di apertura della procedura, posto che l'art. 80 comma primo impone espressamente al Tribunale di valutare nuovamente la "ammissibilità giuridica" della



procedura in sede di omologa, anche tenendo conto delle eventuali contestazioni formulate dai creditori od altri interessati; devono quindi ritenersi pienamente estensibili alla fattispecie i principi di diritto più volte affermati dai giudici di legittimità con riferimento al concordato quale disciplinato dalla previgente legge fallimentare, ovvero che il Tribunale in sede di omologa è comunque tenuto alla verifica *“delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale”* (vedi Cass, 30/01/2017, n.2234 ; Cass. 16/05/2014, n. 10778);

- che nella fattispecie assume carattere dirimente e comunque preclusivo dell'accoglimento del reclamo, la inammissibilità della domanda di concordato minore per la documentata assenza dei requisiti ex art. 2, comma primo lettera d) per la qualifica di *“impresa minore”*;

- che trattasi di questione eccepita ed evidenziata dalla Agenzia delle Entrate, sia per motivare la mancata adesione, sia in questa sede e quindi già oggetto di contraddittorio;

- che è pacifico che i debiti di [REDACTED] superano ampiamente i 500.000,00 euro (solo quelli della Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Entrate Riscossione ammontano ad oltre € 570.000,00; nella relazione dell'OCC, a pagina 20, è indicato un *“debito complessivo di € 1.222.955,67”*); nel bilancio al 31 dicembre 2022 sono attestati un attivo patrimoniale di € 1.148.988,00 e ricavi per oltre 500.000,00;

- che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, come già per la dichiarazione di fallimento, l'eventuale iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è del tutto irrilevante, dovendo farsi riferimento in via esclusiva al superamento o meno delle soglie dimensionali (*“l'art. 1 comma 2° LF – così come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007 – stabilisce che, ai fini della dichiarazione di fallimento, sia necessario il superamento di alcuni parametri dimensionali ed esclude quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito dall'art. 2083 cc che, ai fini della fallibilità, non spiega più alcuna rilevanza posto che l'imprenditore fallibile è individuabile oggi solo da parametri soggettivi di tipo quantitativo”*: così Cassazione civile sez. I, 22/02/2023, n.5480, vedi anche in parte motiva: *“Con il primo motivo, il ricorrente ... ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il regime delle esenzioni dal fallimento è ormai focalizzato su parametri meramente dimensionali e che il riferimento dallo stesso svolto alla natura artigiana della sua impresa, era, pertanto, inconferente ... Il motivo è inammissibile a norma dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire, senza che il ricorso abbia offerto elementi per mutare tale orientamento, che la L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, lì dove stabilisce, ai fini*



Decreto di rigetto n. cronol. 17/2024 del 04/06/2024

RG n. 183/2024

Report n. 1046/2024 del 05/06/2024

della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza. Il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro (Cass. n. 5685 del 2015, in motiv.; Cass. n. 13086 del 2010; Cass. n. 23052 del 2010"),

- che rimangono assorbiti gli ulteriori rilievi in ordine alla vicenda, del tutto "opaca", relativa ai crediti iscritti a bilancio per oltre 700.000,00 euro, che si pretenderebbe, in questa sede, di "svalutare" totalmente;

- che le spese di giudizio tra parte reclamante e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e si liquidano (valore indeterminabile, complessità bassa) in € 3.700,00 (fase di studio € 1.100,00; fase introduttiva € 800,00; fase decisionale € 1.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;

P.Q.M.

- rigetta il reclamo

- condanna la reclamante [REDACTED] a rimborsare ad AGENZIA DELLE ENTRATE le spese di giudizio, che liquida in € 3.700,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella camera di Consiglio del 4 giugno 2024

Il Consigliere relatore - estensore

Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Anna Primavera

